



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

### **Stagione Sportiva 2019-2020**

## **Comunicato Ufficiale N°351 del 26/06/2020**

### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 18 giugno 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

#### **I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**70) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIGNOR MAURIZIO FIORINI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART.23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., CON IL C.U. N.1 SEZIONI 2.1 PUNTO F E 2.2 PUNTO E DEL S.G.S., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.343 del 19/06/2020**

Il Procuratore Federale Interregionale;  
il Delegato il Sostituto Procuratore Federale Avv.to Marco Stefanini, per la fase requirente;  
letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Condotta del signor Massimo Dolci, il quale svolge attività di allenatore per la società Castilverde Calcio ARL, senza la relativa abilitazione del Settore Tecnico".

Con nota del 22 ottobre 2018, inviata alla Procura Federale dall'A.I.A.C., Sezione Regionale Lazio, veniva segnalata la posizione del signor Massimo Dolci, tesserato nella stagione sportiva 2017/2018 con la società Castilverde Calcio ARL, il quale svolgeva attività di tecnico per le squadre Giovanissimi Regionali ed Allievi Provinciali, senza la necessaria abilitazione per la predetta società.

La Procura ha accertato la posizione federale del Dolci, che per sua stessa ammissione, è risultato tesserato per la società Castilverde Calcio con il ruolo di dirigente accompagnatore e che veniva iscritto con la qualifica di allenatore in due gare del Campionato Giovanissimi Regionali ed in quattro gare del Campionato Allievi Provinciali, senza avere il titolo abilitativo rilasciato dal Settore Tecnico.

Ascoltati 6 giovani calciatori, i quali concordemente ammettevano che Massimo Dolci, nella stagione sportiva 2017/2018 abbia svolto attività tecnica nelle loro squadre di appartenenza.

Il presidente all'epoca dei fatti, sig. Massimo Fiorini, pur rappresentando che la società, nella stagione sportiva 2017/2018, aveva tesserato tecnici abilitati, ammetteva che Massimo Dolci, seppur saltuariamente, avesse svolto attività tecnica nei campionati sopra indicati.

Il dirigente Massimo Dolci, ascoltato in Procura, dava atto di avere sporadicamente svolto attività tecnica nei campionati indicati, in sostituzione del tecnico abilitato, sig. Clemente Longo, anche se sprovvisto della necessaria qualifica.

Specificava che in tali occasioni conduceva personalmente gli allenamenti, impartendo direttive ai calciatori nel corso degli incontri ufficiali.

L'esame dei tesserati ascoltati e dalle prove documentali acquisite hanno pacificamente accertato le violazioni regolamentari ascrivibili al dirigente in argomento.

Ritenuto che per quanto attiene la posizione del Dolci è stato raggiunto un accordo tra lo stesso e la Procura, ai sensi dell'art.126 del C.G.S., per cui non appare più esercitabile nei confronti dello stesso la corrispondente azione disciplinare.

Da quanto sopra esposto, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il presidente, sig. Massimo Fiorini, della società Castelveverde Calcio Arl, per la violazione delle norme regolamentari indicate in oggetto, per aver consentito, permesso e autorizzato, nella sua qualità, la conduzione tecnica di squadre giovanili al dirigente accompagnatore, sig. Massimo Dolci, sprovvisto del titolo specifico.

E' stata, altresì, deferita la società SSDARL Castelveverde Calcio ARL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S..

Il giorno 18 giugno 2020, presso la Sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale; per la Procura Federale era presente l'avv. Bevivino Francesco, mentre per i deferiti erano presenti Fiorini Maurizio ed il sig. Terra Davide, attuale presidente della società Castelveverde Calcio ARL.

La Procura Federale e le parti depositavano proposta di patteggiamento ex art.127 C.G.S., con sanzione finale per il sig. Fiorini Maurizio di giorni 100 di inibizione e per la società SSDARL Castelveverde Calcio ARL Euro 333,00 di ammenda.

Questo Tribunale pertanto, non avendo nulla da obiettare all'accordo raggiunto tra le parti

#### DELIBERA

In applicazione dell'art.127 del C.G.S., di comminare al sig. Fiorini Maurizio l'inibizione di giorni 100 ed alla società SSDARL Castelveverde Calcio ARL l'ammenda di Euro 333,00.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

**71) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIGNOR ALESSIO DELL'OSTE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS OSTIA C5, OGGI ASD TORRINO C5 VILLAGE, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO NELLA SEZIONE 10 DEL C.U. N.1 S.G.S. – F.I.G.C. ED A CARICO DEL SIGNOR GIOVANNI CUCUNATO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ ASD EUR TORRINOMEZZOCAMMINO 99, PER LE STESSE VIOLAZIONI DI CUI SOPRA OLTRE CHE A CARICO DELLE SOCIETÀ ASD TORRINO C5 VILLAGE ED ASD EUR TORRINOMEZZOCAMMINO 99, PER RISPONDERE ENTRAMBE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S..**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.343 del 19/06/2020**

Il Procuratore Federale Interregionale;

letti gli atti relativi al procedimento disciplinare avente ad oggetto "Organizzazione di un Open Day da parte della società Torino C5 Village, per il quale non è stata data alcuna comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile Scolastico Territorialmente competente";

vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata agli interessati, i quali non davano riscontro;

la Procura osserva che con nota del 10 luglio 2019 del Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico del Lazio venivano trasmessi alla Procura Federale anche i relativi allegati (manifesto pubblicitario Open Day, con l'indicazione del sito, riservato a giovani calciatori nati dal 2005 al 2014, con istruttori CONI abilitati F.I.G.C. e I.U.S.M., e con staffo medico sportivo;

ha acquisito la Procura il C.U. SGS 19/20 del 2 luglio 2019;

considerato che dalla documentazione esaminata emerge che in data 16 settembre 2019 è stata indirizzata, erroneamente, una C.C.I. al sig. Cucunato Piero Franco, attuale presidente della società Torino C5 Village, non ricoprente tale carica all'epoca dei fatti e che, dopo l'audizione del predetto Cucunato è emerso che la società organizzatrice dell'Open Day era la società Eur Torrinomezzocammino 99;

rilevato che, dal tenore letterale del manifesto pubblicitario dell'Open Day si evince, in modo incontrovertibile, l'indicazione del sito Web anche della società Torino C5 Village;

che, pertanto, la Comunicazione delle conclusioni delle Indagini del 16 ottobre 2019 ha rettificato e sostituito la precedente del 16 settembre 2019;

da quanto sopra, emerge chiaramente il sito della società che ha promosso l'evento, cioè l'ASD Torino C5 Village, già ASD Virtus Ostia CA5;

rilevato che, la società Eur Torrinomezzocammino 99, indicata in sede di audizione, dal sig. Cucunato come la società promotrice dell'evento de quo, ha sede presso lo stesso sig. Cucunato e che possiede lo stesso indirizzo email del predetto, così come si evince altresì dalla richiesta di audizione inoltrata alla Procura Federale, dallo stesso incolpato in data 25 settembre 2019;

ritenuto pertanto che i fatti sopra riportati evidenziano i comportamenti di rilevanza disciplinare, posti in essere in violazione della normativa federale indicata in oggetto, ascrivibili al sig. Dell'Oste Alessio, all'epoca dei fatti presidente della società Virtus Ostia CA5, oggi ASD Torino C5 Village, e dal sig. Giovanni Cucunato, presidente all'epoca dei fatti dell'ASD Eur Torrinomezzocammino 99, per aver organizzato, le due società, raduni per giovani calciatori nati tra il 2005 e il 2014 nel mese di maggio e giugno 2019, senza aver provveduto a dare formale, preventiva e tempestiva comunicazione al Coordinatore del S.G.S. del Lazio, territorialmente competente, così come stabilito con il C.U. n.1 S.G.S. 19/20 del 2 luglio 2019.

Ed è per i tali motivi che la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i due soggetti sopra indicati, Dell'Oste Alessio e Cucunato Giovanni e le loro società Torino C5 Village ed Eur Torrinomezzocammino 99 per responsabilità diretta, ai sensi dell'art.6, comma 1 del C.G.S..

All'udienza del 18.06.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, i sigg. Alessio Dell'Oste e Giovanni Cucunato fossero sanzionato con 1 mese di inibizione ciascuno e le società A.S.D. Torrino C5 Village e A.S.D. Eur Torrinomezzocammio 99 con l'ammenda di € 300,00 ciascuna.

Questo Tribunale Federale rileva che l'Organo requirente ha deferito i soggetti imputandogli che l'organizzazione degli "Open day" avvenuti nei mesi di maggio e giugno 2019 fosse avvenuta senza alcuna comunicazione al Settore Giovanile Scolastico, in ciò violando il CU 1/2019 emesso dal SGS il 2 luglio 2019. Nessuna altra violazione è stata contestata.

Non v'è chi non veda come la norma di cui la Procura Federale imputa la violazione sia successiva allo svolgersi dei fatti. Poiché nessuno può essere ritenuto responsabile dell'inosservanza di una norma entrata in vigore dopo lo svolgersi della propria condotta, i deferiti andranno sicuramente prosciolti, anche in conformità alla pronuncia della Corte Federale d'Appello, parzialmente sovrapponibile al caso di specie (decisione n. 0037/CFA del 27 dicembre 2019).

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

#### DELIBERA

Di prosciogliere tutti i deferiti dagli addebiti rispettivamente ascritti.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

**72) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIGNOR ANTHONY MAYCHOL CALIXTO REYES, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.42 LETTERA A DELLE N.O.I.F..**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.343 del 19/06/2020**

Il Procuratore Federale Interregionale;  
letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare in argomento.  
Vista la documentazione acquisita.

Esaminata l'attività istruttoria eseguita dall'ufficio.

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 26 agosto 2019 regolarmente notificata.  
Rilevato che, successivamente la ricezione di detta comunicazione tutti i soggetti incolpati (presidente società ASD Santa Gemma, sig. Pierluigi Sepiacci e la stessa società ASD Santa Gemma), ad eccezione del calciatore in questione, ritenevano di proporre istanza di patteggiamento ex art.126 C.G.S., il cui iter è in fase di definizione.

Ritenuto che, nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari atti di valenza dimostrativa, da cui si rileva che il tutto trae origine dalla segnalazione inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. del 22 agosto 2019, acquisita il 27 dello stesso mese, con la quale veniva comunicata la revoca del tesseramento del 21 agosto 2019, relativamente al calciatore Anthony Maychol Calixto Reyes in favore della società ASD Santa Gemma.

Rilevato che, la suddetta revoca è fondata sulla circostanza che, nella richiesta di tesseramento del 19 luglio 2019, il predetto calciatore attestava di non essere mai stato tesserato in una federazione estera, al cospetto di quanto attestato nella successiva nota/comunicazione della Federazione Peruviana dell'8 agosto 2019, in cui risulta che il calciatore di cui trattasi, nato il 29 settembre 1996 è stato tesserato in Perù, con la società affiliata Efrain Ocho Acuna.

Ritenuto che, tutti i documenti di cui sopra sono stati regolarmente acquisiti e sono agli atti della Procura.

Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano comportamenti di rilevanza disciplinare posti in essere, in violazione della normativa federale, dal calciatore Anthony Maychol Calixto Reyes e che, conseguentemente, la Procura ha inteso deferirlo a questo Tribunale Federale Territoriale, per mancata osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.4, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art.42 lettera A delle N.O.I.F..

All'udienza del 18.06.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per il deferito.

Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità del deferito e che, per l'effetto, il sig. Anthony Maychol Calixto Reyes fosse sanzionato con 6 mesi di squalifica.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano cartolarmente provati e, pertanto, il calciatore deferito merita di essere sanzionato.

Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, le richieste avanzate dalla Procura risultano congrue rispetto alla condotta tenuta dal sig. Anthony Maychol Calixto Reyes e al suo disvalore, in base all'accertato svolgersi dei fatti.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

**DELIBERA**

Di riconoscere la responsabilità del calciatore deferito per le violazioni a lui ascritte e, per l'effetto, di applicare allo stesso la sanzione di 6 mesi di squalifica.

Si trasmette agli interessati.

**IL RELATORE**

F.to Livio Zaccagnini

**78) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SIG.RA GIOVANNA MASI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO GIOVANI LATINA, DEL SIG. PIERPAOLO MARCUZZI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SSD HERMADA, DEL SIG. PAOLO DI MAURO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD ANXUR TERRACINA, DEL SIG. GABRIELE GALLUCCI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLASD AGORA FC E DEL SIG. SALVATORE PIROZZI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASC.D. MATERDEI PER AVER, TUTTI I PREDETTI, VIOLATO L'ART.1 BIS DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 25, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DEL S.G.S., NONCHÉ DEL C.U. N.1 DEL S.G.S. DEL 2 LUGLIO 2018 STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, ED A CARICO DI TUTTE LE PREDETTE SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DEL PREVIGENTE ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.343 del 19/06/2020**

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Condotta di società dilettantistiche affiliate alla F.I.G.C. che avrebbero preso parte ad un Torneo privo dell'autorizzazione da parte del Settore Giovanile e Scolastico competente".

Vista la documentazione acquisita; esaminata l'attività istruttoria svolta; letta la relazione di indagine e vista la comunicazione di conclusioni delle indagini, ritualmente notificata.

La Procura osserva che dalla documentazione acquisita è emerso che il presente procedimento trae origine dalla nota trasmessa dal sig. Giancarlo Bersanetti, Delegato Provinciale F.I.G.C. nella quale veniva rappresentato che, come riportato da un quotidiano sportivo allegato, alcune società dilettantistiche affiliate alla F.I.G.C. avrebbero preso parte ad un torneo di calcio, riservato a calciatori appartenenti al Settore Giovanile e Scolastico.

Detto torneo, denominato "Christmas Cup", svoltosi a Sabaudia, sarebbe stato organizzato da un ente di promozione sportivo locale, sebbene in mancanza della preventiva autorizzazione rilasciata dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C..

In particolare, dalle indagini è risultato che il torneo in questione è stato organizzato dalla società GSI, non affiliata alla Federazione, presieduta dal sig. Alessandro Danese, ed a cui avrebbero preso parte le seguenti società: Anxur Terracina, Calcio Giovani Latina, Hermada, Atletico Latina FC, La Cantera, Pontinia, Materdei ed Agora FC.

La partecipazione al torneo delle prime tre sopra riportate, è stata confermata dalle dichiarazioni rese dai rappresentanti delle società. Per quanto attiene invece le altre società, la Procura fa presente che la loro presenza al torneo è risultata dall'articolo di giornale, allegato all'esposto.

La Procura segnala che il presidente Gabriele Gallucci, della società Agora FC, benché convocato non si è mai presentato in Procura.

Tutte le altre società partecipanti al torneo hanno dichiarato di non aver accertato preventivamente che lo stesso avesse le prescritte autorizzazioni federali.

Tenuto conto che la Procura, preliminarmente ha ascoltato il Delegato Provinciale di Latina, sig. Bersanetti, e tutti i rappresentanti delle società partecipanti al torneo.

Premesso tutto ciò, e considerato che Daniele Pini, della società ASD Atletico Latina FC, ha convenuto con la Procura l'applicazione della sanzione, ai sensi dell'art.126 del C.G.S., approvata dalla Procura Generale dello Sport, e sulla quale il presidente della F.I.G.C. non ha formulato osservazioni e, visto altresì che il sig. Stefano Mobilia ha fornito argomentazioni supportate da elementi di prova, valide a non ravvisare elementi di responsabilità disciplinare a carico della società e sua, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale tutti i soggetti indicati in premessa, per le violazioni dell'art.1bis del C.G.S., in relazione al combinato disposto art.25, comma 3 e del Regolamento del S.G.S., nonché del C.U. n.1 S.G.S. del 2 luglio 2018, stagione sportiva 2017/2018, e le società riportate in premessa per le violazioni dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva.

All'udienza del 18.06.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Bevivino, mentre per i deferiti era presente il Dott. Emiliano Marzinotto, giusta delega dei procuratori Avv. Nuzio e Marchionne, in rappresentanza dei deferiti Masi Giovanni, ASD Calcio Giovani Latina, Gallucci Gabriele e POLASD Agora FC.

Preliminarmente la Procura Federale dava comunicazione di aver raggiunto accordo di

patteggiamento per tutti i soggetti rappresentati e difesi dal Dott. Marzinotto, depositando la proposta di patteggiamento ex art.127 C.G.S., con le seguenti sanzioni finali:

- Masi Giovanna, mesi 2 di inibizione;
- ASD Calcio Giovani latina, euro 133,00 di ammenda;
- Gallucci Gabriele, giorni 80 di inibizione;
- POLASD Agora FC, euro 267,00 di ammenda.

Il Tribunale, non avendo nulla da obiettare all'accordo raggiunto tra le parti, accettava l'accordo e deliberava il procedersi alla discussione per i restanti deferiti non comparsi.

La Procura Federale insisteva nell'accoglimento del deferimento per tutte le restanti posizioni, con le seguenti richieste:

- Marcuzzi Pierpaolo, Di Mauro Paolo e Pirozzi Salvatore, mesi 3 di inibizione;
- SSD Hermada, ASD Anxur Terracina, ASC.D. Materdei e ASD Atletico Latina FC, euro 200,00 di ammenda.

Per quanto riguarda tutti i soggetti deferiti appena citati, che seppur convocati non si sono presentati, ne hanno fatto pervenire memorie, la loro responsabilità emerge senza alcun dubbio dalla produzione dei documenti della Procura Federale e la richiesta di sanzioni appare congrua.

Il Tribunale Federale Territoriale quindi, riconosciuta la responsabilità dei deferiti tutti, applica le sanzioni così come richieste e pertanto

#### DELIBERA

In applicazione dell'art.127 del C.G.S. di comminare alla sig.ra Masi Giovanna l'inibizione per 2 mesi, al sig. Gallucci Gabriele l'inibizione per 80 giorni, alla società ASD Calcio Giovani Latina l'ammenda di Euro 133,00 ed alla società POLASD Agora Fc l'ammenda di Euro 267,00.

Di ritenere altresì tutti gli altri deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente loro ascritte e, pertanto, di sanzionarli nei modi che seguono:

- i sigg. Marcuzzi Pierpaolo, Di Mauro Paolo e Pirozzi Salvatore, per 3 mesi di inibizione ciascuno;
- le società SSD Hermada, ASD Anxur Terracina, ASC.D. Materdei e ASD Atletico Latina, con Euro 200,00 di ammenda ciascuna.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 26 giugno 2020**

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli